



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17 DEL 13/01/2021

SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO S.2 - TRASPORTI – AUTOCENTRO (ad interim Decreto Presidente n. 141 del 22/11/2019)

UFFICIO TRASPORTI

ATTO N. **TR/4** DEL 13/01/2021

OGGETTO: Estensione temporale e successive modifiche del vigente contratto TPL dal 1.04.2018 al 31.03.2022 tra la Provincia di Imperia e RT SpA rep. n. 20591 del 25.09.2002 successivamente modificato con atti Rep. n. 21902 del 18.12.2003, Rep. n. 26282 del 27.02.2008, Rep. n. 27890 del 10.03.2010, Rep. n. 28336 del 29.03.2011, Rep. n. 28894 del 30.08.2012, Rep. 29384, 29385, 29386 del 19.12.2013, Rep. 29588 del 28.04.2014, Rep. n. 29752 del 20.10.2014, Rep. n. 30441 del 07.02.2019 - Impegno di spesa contratto di servizio anno 2021. Liquidazione a R.T. SpA della fattura n. 1/FECDS del 4/01/2021 per il servizio TPL relativo al mese di Gennaio 2021. CIG 07806569B3.

IL SEGRETERIO GENERALE

Premesso che l'art. 7 della Legge Regionale 7 novembre 2013, N. 33 così come novellato con L.R. n. 19 del 9 agosto 2016 stabilisce:

“La Città metropolitana di Genova e gli enti di area vasta, quali enti di governo degli ATO ai sensi dell'articolo 9, esercitano le seguenti funzioni:

- a) approvano i piani di bacino, in coerenza con gli atti programmatori regionali;
- b) stipulano gli accordi di programma per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1;
- c) *nell'ambito della gestione dell'ATO espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato;*
- d) nell'ambito dei contratti di servizio attuano il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità dei servizi”.

Dato atto che ai sensi dell'art. 9 della citata legge regionale sono istituiti:

a) un Ambito Territoriale Ottimale ed omogeneo (ATO) che coincide con l'intera circoscrizione territoriale regionale per l'esercizio dei servizi ferroviari, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, il cui governo è assicurato dalla Regione;

b) quattro Ambiti Territoriali Ottimali e omogenei per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, ad esclusione dei servizi di cui alla lettera a), coincidenti col territorio della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato dai medesimi enti, ai sensi dell'articolo 7.

Considerato:

- che in data 25.09.2002, a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio pubblico locale di trasporto nella provincia di Imperia, si è provveduto alla stipula del contratto tra l'Amministrazione Provinciale di Imperia e la Riviera Trasporti S.p.a. per il periodo 1.10.2002 / 31.12.2007, prorogabile ai sensi dell'art. 4 del Contratto medesimo per un periodo di ulteriori 3 anni;

- che con deliberazione di Giunta provinciale n. 594 del 12.12.2007 l'Amministrazione Provinciale ha ritenuto di usufruire della predetta facoltà prorogando dal 1.01.2008 al 31.12.2010 il contratto di trasporto pubblico locale in essere;

- che la Giunta Provinciale con direttiva n. 302 del 11.11.2009 ha determinato di prorogare ai sensi dell'art. 4 comma 4 del vigente contratto di servizio alla Società appaltatrice dei servizi TPL - RT Spa - l'affidamento del servizio per un ulteriore anno e cioè dal 1.01.2011 fino al 31.12.2011;

- che con deliberazione n. 366 del 17.12.2011 della Giunta Provinciale è stato prorogato il servizio di trasporto pubblico locale alla Riviera Trasporti SpA ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento Europeo n. 1370/2007 per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2013;

- che, conseguentemente con atto di Giunta Provinciale n. 255 del 10.10.2013 è stata avviata la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino I per gli anni 2014 – 2020 ;

- che in data 9.11.2013 la L.R. 33/2013 di riforma del trasporto pubblico locale che prevedeva l'istituzione di un bacino unico regionale di TPL e all'art. 32, c. 1 lett. c), disponeva l'abrogazione della previgente LR 31/98;

- che con ricorso notificato il 13/12/13, la Regione Liguria chiedeva annullarsi, previa suspensiva, il bando di gara della Provincia di Imperia;

- che il contratto di servizio in essere con RT SpA è stato prorogato tecnicamente dalla Provincia dal 1.01.2014 al 31.01.2015, in pendenza di gara e nelle more della pronuncia del TAR nel merito del ricorso proposto da Regione Liguria;

- che, dopo diversi rinvii, il TAR Liguria in data 17.12.2014 si è espresso nel merito del ricorso avanzato dalla Regione accogliendolo e, conseguentemente, annullando gli atti impugnati;

- che con Leggi n. 18/2014, n. 24/2015, n. 29/2017 Regione Liguria, al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l'affidamento del medesimo servizio, ha imposto agli attuali gestori del servizio TPL l'integrale e regolare prosecuzione delle attività - dal 2015 e a tutt'oggi - alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale;

Considerato:

- che il Regolamento CEE n. 1370/2007 “relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”, normativa di settore per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto su strada, prevede che l'affidamento dei contratti si conformi ai contenuti del medesimo a decorrere dal 03.12.2019, concedendo quindi agli Stati un periodo transitorio durante il quale adottare le misure necessarie per conformarsi gradualmente alle disposizioni comunitarie;

- che l'art. 4, comma 4, del Reg. CE n. 1370/2007 prevede che: “Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto”;

Vista la nota di RT SpA, assunta a prot. n. 32400 del 28.11.2017 e successivamente integrata con prot. n. 33527 del 11.12.2017, con la quale viene richiesto, ai sensi dell' art. 4, comma 4, del Reg. CE 1370/2007 un'estensione della durata del vigente contratto di servizio stipulato a seguito di gara ad evidenza pubblica di 5 anni;

Considerato che il Consiglio Provinciale con atto n. 60 del 19.12.2017 ha tra l'altro deliberato:

a. di individuare, come più confacente al pubblico interesse, l'estensione del vigente contratto del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della Provincia di Imperia prevista all' 4, comma 4, del Reg. CE n. 1370/2007;

b. di condizionare l'estensione temporale del vigente contratto di servizio di trasporto pubblico locale per un periodo di quattro anni all'impegno sottoscritto da parte di RT alla rinuncia a qualsiasi richiesta compensativa non condivisa dalla Provincia nonché all'adozione di misure che garantiscano un'efficientamento della gestione del servizio;

c. di stabilire che nel periodo necessario a formalizzare l'estensione contrattuale, RT SpA svolgerà il servizio alle attuali condizioni contrattuali tenendo in debita considerazione i decrementi: del fondo nazionale/regionale trasporti liguri, del CCNL autoferrotranvieri, dell'art. 29, c. 1 – quater, LR 33/2013 previsti per l'anno 2018;

Considerato, inoltre, che la Regione Liguria, con l'art 7 della legge regionale n. 29 del 28.12.2017, modificando l'articolo 1 della l.r. 18/2014, ha previsto che "Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l'affidamento del medesimo servizio, i soggetti esercenti debbano continuare ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale"

Considerato che con Determinazione Dirigenziale 182 in data 28/03/2018 il Dirigente del Settore Trasporti ha stabilito tra l'altro:

- 1) di prendere atto di quanto stabilito dalla Delibera del Consiglio Provinciale n. 60 del 19.12.2017;
- 2) di fissare la decorrenza della proroga contrattuale quadriennale, in corso di formalizzazione, dal 1.04.2018 al 31.03.2022;
- 3) di approvare ed autorizzare le modifiche proposte da Rt SpA con nota prot. n. 1789 del 26.03.2018 – ns prot. 8057 del 27.03.2018 - ed in particolare:
 - a. che l'importo del **corrispettivo previsto all'art. 18, comma del contratto sia pari ad un totale di € 12.610.083,05 IVA COMPRESA** (€ 10.121.703,23 IVA compresa, importo regionale, oltre ad € 2.488.379,82, IVA compresa, importo dei Comuni costieri) per l'anno 2019, nonché per gli anni 2020-2021 di estensione temporale del vigente contratto di servizio prevista ai sensi dell'art. 4.4 del Reg. CE 1370/2007 nonché D.C.P. n. 60 del 19.12.2017;
 - b. che ogni eventuale fondo che la Regione e/o Comuni erogheranno in aggiunta al corrispettivo contrattuale attualmente definito in € 12.610.083,05, IVA COMPRESA, verrà erogato alla società con determinazione dirigenziale del Settore competente;
 - c. che ogni eventuale importo che la Regione erogherà in meno rispetto ad € 10.121.703,23 IVA COMPRESA - nuovo importo regionale per il 2018 – 2019 -2020 -2021 – oltre che ad ogni importo che i Comuni erogheranno in meno rispetto ad € 2.488.379,82, IVA COMPRESA, comporterà una conseguente riduzione del servizio;
 - d. che Rt SpA riceve l'importo di € 12.610.083,05, IVA COMPRESA, per ciascuno degli anni 2018-2019-2020-2021 a titolo di corrispettivo omnicomprensivo per il contratto in essere (salvo eventuali risorse previste da Regione e/o Comuni non attualmente comunicate alla Provincia per ulteriori servizi aggiuntivi) e si è impegnata, con nota prot.

- n. 1789 del 26.03.2018 – assunta a prot. Provincia con n. 8057 del 27.03.2018, a non richiedere compensazioni extra contrattuali;
- e. che la percorrenza chilometrica annua di servizio che la Società deve per l'anno 2018 e successivi fino alla scadenza della presente contratto è pari a Km 5.878.826,60;
- f. che il corrispettivo chilometrico previsto per l'anno 2018 e seguenti e pertanto anche per il 2021, rimane invariato a €/km 1,95 oltre IVA di legge. Resta ferma anche la flessibilità prevista all'art. 13 del contratto;

Rilevato che in relazione al finanziamento del servizio TPL:

- la Regione Liguria con nota prot. n. 899846 del 22.12.2017 - ns protocollo n. 35142 del 27.12.2017 - ha trasmesso la DGR n. 1145 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato “lo schema di accordo di Programma TPL per il Bacino di Imperia anni 2018-2027” che contiene l'impegno di Regione a garantire per 10 anni, l'importo complessivo per il TPL su gomma per tutti gli ambiti territoriali ottimali (ATO) pari ad €. 136.000.000,00 (€. 117.000.000,00 quali risorse destinate agli enti di governo per i servizi minimi, al netto delle risorse di cui all'art. 29, comma 1 quater, della LR 33/2013 ed €. 19.000.000,00 a copertura degli oneri per il rinnovo CCNL Autoferrotranvieri);

- tutti i Comuni dell'A.T.O di Imperia hanno provveduto a deliberare l'approvazione dell'Accordo di Programma per la Determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2018-2027 ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Rilevato che i fondi regionali disponibili per il servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2021 ammontano a totali €. 10.328.268,60 (dei quali, ai sensi dell'art. 29, comma 1 quater, della LR 33/2013, la Provincia può destinarne una quota pari al massimo del 2% annuo per le funzioni di cui all'art. 7 della citata LR - funzioni delegate), pertanto vengono destinati allo svolgimento dei servizi minimi €. 10.121.703,23 fondo regionale, IVA compresa, oltre €. 2.488.379,82, IVA compresa, importo corrispondente alla somma dei fondi annuali provenienti dai comuni costieri sulla base delle delibere comunali di approvazione dell'Accordo di Programma TPL anni 2018/2027 e conservate agli atti dell'Ufficio;

Considerato pertanto che le risorse previste per il TPL per l'anno 2021 ammontano a complessivi **€.12.610.083,05, IVA compresa;**

Dato atto che la percorrenza chilometrica annua di servizio che la Società deve espletare fino alla scadenza della presente contratto è pari a 5.878.826,60 e che il corrispettivo chilometrico previsto per l'anno 2021 rimane invariato a €/km 1,95 oltre IVA di legge. Resta ferma anche la flessibilità prevista all'art. 13 del contratto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 16/2021 con la quale si è provveduto all'accertamento in entrata delle risorse previste al PEG 2020/2022 annualità 2021 in esercizio provvisorio, come segue:

- €. 10.328.268,60 (inclusa delega del 2%) al titolo 2 tipologia 0101 categoria 02 cap. 2000
- €. 2.488.379,82 (quote comuni costa provincia) al titolo 2 tipologia 0101 categoria 02 cap. 1080

Ritenuto, ora necessario procedere ad impegnare la spesa relativa al periodo gennaio – dicembre 2021 pari ad **€. 12.610.083,05 IVA COMPRESA** come segue: Missione 10, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 3, cap.7300 del PEG 2020/2022 annualità 2021 in esercizio provvisorio;

Dato atto che all'impegno degli eventuali ulteriori fondi destinati al miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2021 si procederà con successive determinazioni dirigenziali;

Vista la nota acquisita a prot. n° 57 in data 4.1.2021 con cui Riviera Trasporti Spa richiede a questo Ente l'anticipazione delle fatture mensili, motivando la richiesta col perdurare della rilevante situazione di crisi venutasi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha avuto pesanti

ripercussioni sui ricavi della Società e visto il benessere alla richiesta fornito dall'organo politico dell'Ente con nota prot. 719 in data 13.1.2021;

Valutato pertanto necessario procedere contestualmente alla liquidazione di quanto dovuto alla RT SpA per il servizio TPL relativo al mese di **Gennaio 2021**;

Vista la fattura n. 01/FECDS del 04.01.2021 trasmessa dalla Riviera Trasporti S.p.A. (acquisita al prot. pec n. 98 del 04/01/2021) per l'importo di **Euro 1.050.840,25**, per il servizio di trasporto pubblico locale relativo al mese di Gennaio 2021;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Contratto di servizio con la Riviera Trasporti Spa;

Dato atto che l'importo da erogare, pari a **Euro 1.050.840,25**, trova capienza come segue: Missione 10, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 3, cap.7300 del PEG 2020/2022 annualità 2021 in esercizio provvisorio;

Richiamato l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l'I.V.A. relativa alle cessioni di beni e servizi di cui agli artt. 2 e 3 dell'anzì citato D.P.R. effettuate, nel territorio dello stato, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è dalle stesse versata direttamente all'Erario ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 il quale detta all'art. 4 detta le modalità di versamento dell'I.V.A. da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare 9 febbraio 2015 n.1/E dell'Agenzia delle Entrate 2015, che illustra l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;

Dato atto che l'acquisto dei servizi oggetto del presente provvedimento è inerente all'espletamento dell'attività istituzionale dell'ente e che, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze l'I.V.A. relativa diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi;

Dato atto che il presente provvedimento di liquidazione è necessario per l'assolvimento delle obbligazioni assunte (obbligo derivante dall'art. 3, comma 1, della LR 18/2014, come modificata con LR 29/2017, che ha imposto la proroga agli attuali gestori dei contratti di servizio di TPL – D.C.P. n. 60 del 19.12.2017);

Ritenuto pertanto di procedere:

- alla liquidazione di quanto dovuto alla società **Riviera Trasporti S.p.A.**, al netto, per quanto sopra esposto, dell'IVA relativa, pari ad **€. 955.309,32**;
- alla liquidazione in favore dell'Erario della somma di **€. 95.530,93** relativa alla quota per IVA di cui alla **fattura n. 01/FECDS del 04/01/2021** della società Riviera Trasporti S.p.A.;

Dato atto che il CIG è 07806569B3 mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) non necessita per il servizio di TPL;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza 11.2.2020 che viene allegato al presente provvedimento;

Dato atto che tale spesa è improrogabile e necessaria ai fini di garantire il funzionamento dei servizi dell'Ente;

Verificata la regolarità dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163, comma 3 nonché dell'art. 163, comma 5 lett. c) del TUEL e s.m.i.;

Verificata altresì - ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;
- verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022;
- il D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che prevede il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Reg. CEE n.1370/2007
- LR 33/2013;
- LR 18/2014;
- LR 24/2015;
- LR 29/2017
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di impegnare la spesa relativa al servizio TPL per il periodo **01.01.2021 – 31.12.2021** per un totale di €. **12.610.083,05 IVA compresa** alla Missione 10, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 3, cap.7300 del PEG 2020/2022 annualità 2021 in esercizio provvisorio;

2. di dare atto:

- che la percorrenza chilometrica annua di servizio che la Società deve esercire annualmente fino alla scadenza della presente contratto, a fronte del sopracitato corrispettivo, è pari a 5.878.826,60;
- che il corrispettivo chilometrico previsto per l'anno 2021 e seguenti rimane invariato a €/km 1,95 oltre IVA di legge. Resta ferma anche la flessibilità prevista all'art. 13 del contratto;
- che all'impegno degli eventuali ulteriori fondi destinati al miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2021 si procederà con successive determinazioni;

3. di procedere alla liquidazione della fattura **n. 01/FECDS del 04/01/2021** (acquisita al prot. pec n. 98 del 04/01/2020) emessa dalla Riviera Trasporti Spa, con sede in Imperia – Via Nazionale n. 365 – **C.F. e P.I. 00142950088**, in relazione al servizio di trasporto pubblico locale del mese **di Gennaio 2021** come da LR 18/2014, modificata da LR 29/2017, di imposizione di prosecuzione del servizio e DCP n. 60 del 19.12.2017 per l'importo totale di Euro 1.050.840,25 come segue:

→ alla **Riviera Trasporti S.p.A.** viene liquidato **l'importo di Euro 955.309,32**, al netto dell'IVA relativa come disposto dall'art. 17-ter del DPR 26.10.1972, n. 633;

→ in favore dell'**Erario** viene liquidato **l'importo di Euro 95.530,93** relativa alla quota per IVA;

4. di dare atto che l'importo da erogare ammonta a **Euro 1.050.840,25** e trova capienza come segue: Missione 10, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 3, cap.7300 del PEG 2020/2022 annualità 2021 in esercizio provvisorio;

5. di incaricare l'Ufficio Ragioneria di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato riportato nella fattura della **Società Riviera Trasporti SpA n. 01/FECDS del 4/1/2021** acquisita agli atti con prot. gen n. 98 del 4/1/2020, conservata agli atti d'ufficio e allegata in copia al presente atto.

6. di dare atto altresì che verrà ottemperato a quanto disposto dal D. Lgs 33/2013 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Antonino GERMANOTTA)